IL FEDERALISMO AMBIENTALE IN MATERIA DI EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI Il caso delle officine meccaniche

di Gaetano Alborino*

Il tema che si propone trae lo spunto da un ricorrente quesito.

Per le attività di autofficina meccanica di riparazione dei veicoli, che non siano in possesso dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, quale sanzione applicare?

In premessa, è importante delineare il quadro normativo di riferimento.

La disciplina delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività, cui è riconducibile anche un'attività di un'autofficina meccanica, è contenuta nel Titolo I della Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale), che, peraltro, all'articolo 280, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera h), ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante l'attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; e il D.P.R. 25 luglio 1991, recante le modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico.

In particolare, quest'ultimo decreto abrogato presentava 2 Allegati, che contenevano, il primo, l'elenco delle attività ad inquinamento poco significativo (che già ricomprendeva l'attività in esame), il secondo l'elenco di quelle a ridotto inquinamento atmosferico.

L'entrata in vigore del D. Lgs. n. 128/2010 (cosiddetto terzo correttivo del Testo Unico dell'Ambiente), che ha modificato e integrato la parte quinta del D. Lgs. n.152/2006, ha apportato ulteriori e rilevanti novità alla disciplina delle emissioni cosiddette "scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico".

Alla luce del revisionato testo normativo, l'attività di autofficina meccanica non necessita dell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad emissione scarsamente rilevante, ai sensi dell'art. 272, comma 1, del T.U. Ambientale.

Tale disposizione, infatti, rubricata con il titolo "Impianti ed attività in deroga", al comma 1, come novellato dal citato decreto, stabilisce:

<< Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.</p>

... ...

L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive >>.

L'Allegato IV alla parte V del T.U. – Parte I – anch'esso modificato dallo stesso decreto correttivo, contiene l'elenco degli impianti e delle attività con emissioni scarsamente rilevanti, nel quale, alla lettera k), è ricompresa, appunto, quella delle autorimesse e delle officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura (**Schema n. 1**).

Se non soggetta ad autorizzazione, non è detto, però, che l'attività in argomento sfugga del tutto alla disciplina delle emissioni in atmosfera, e alle relative sanzioni, ancorché scarsamente rilevanti.

Come già rilevato sopra, per espressa previsione normativa, è stabilito che l'Autorità competente (od altra autorità da questa delegata), con proprio provvedimento, possa obbligare i gestori di cui all'art. 272, comma 1, del T.U. Ambientale, a comunicare preventivamente alla stessa l'avvio e la messa in esercizio dell'attività.

Al riguardo, occorre pure preliminarmente rilevare che, a norma dell'art. 268, comma 1, lett. m), l'Autorità competente è da intendersi la Regione o la Provincia autonoma indicata dalla legge regionale quale Autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'adozione degli altri provvedimenti previsti.

Se ed in quanto fosse previsto l'obbligo della comunicazione all'autorità competente – dalla normativa regionale - la sua inottemperanza assumerebbe sicuramente rilievo penale, in quanto espressamente sanzionata dall'art. 279, comma 3, del T.U. Ambientale, che stabilisce:

<< Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'art. 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro >>.

Quanto al reato configurabile, è appena il caso di osservare che si tratterebbe di un reato contravvenzionale, e per giunta, se non per una molto probabile prescrizione, estinguibile ai sensi dell'art. 162 bis del C.P., mediante oblazione.

Regione che vai ... disciplina sanzionatoria che trovi!

A seconda che in quale Regione si svolga l'attività di autofficina meccanica, e più in generale quella di una qualsiasi altra individuata nell'Allegato IV alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, trova applicazione una diversa disciplina sanzionatoria, collegata all'obbligo o meno della comunicazione all'autorità competente.

Ecco alcuni esempi:

1. Lombardia

Riferimenti normativi regionali:

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente". Art. 8: La Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

L.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6631: "Criteri per l'attuazione della delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo, di cui all'art. 3, comma 69, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1;

Circolare esplicativa T1.2012.0015030 del 20 luglio 2012, che ha aggiornato e modificato la circolare esplicativa del 28/01/2010, prot. nr. 1711.

Alla luce della circolare esplicativa, per le attività, elencate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06, i gestori hanno l'unico obbligo di comunicare, al Comune in cui ha sede l'impianto o l'attività stessa, la presenza di tale attività e la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività. Non è prevista un'autorizzazione esplicita né l'obbligo di effettuazione delle analisi relative alle emissioni in atmosfera (Schema n. 2).

Come già espresso nella D.G.R. n. 7/6631 del 29.10.2001, i gestori di attività ad inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 ad "emissioni scarsamente rilevanti", prima dell'avvio dell'attività o dell'impianto devono comunicare, al Comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all'art. 272 c. 1 del D. Lgs. 152/06.

Qualora non venga effettuata la comunicazione sopra menzionata, esperita anche con modalità quali la comunicazione di inizio attività produttiva, il gestore dell'impianto è punito, secondo quanto previsto dall'art. 279 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1032 euro.

Effettuata la comunicazione, il gestore – nel caso di specie il titolare di un'autofficina meccanica - può esercitare la propria attività senza ulteriori adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera generate dall'attività. Il Sindaco può comunque, in qualità di autorità sanitaria sul territorio comunale, imporre prescrizioni e limitazioni in tema di emissioni in atmosfera. L'esercente dovrà comunque, nello svolgimento delle proprie attività, porre particolare attenzione alle prescrizioni sanitarie in tema di salubrità dell'ambiente di lavoro (come previsto dalla normativa vigente) ed eventuali prescrizioni comunali definite dall'applicazione del regolamento locale d'igiene.

2. Lazio

Per effetto della Deliberazione Regionale 1 giugno 2012, n. 264:

- E' confermata la procedura di comunicazione, già prevista dalla D.G.R. n. 776/08, da parte
 dei gestori di rientrare negli impianti e attività elencate nella parte I dell'Allegato IV alla
 parte V del D. Lgs. n. 152/2006, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai fini
 dell'inquinamento atmosferico, e della data di messa in sicurezza dell'impianto o dell'avvio
 dell'attività, ovvero in caso di dispositivi la data di inizio di ciascuna campagna;
- E' approvato, in sostituzione degli allegati 4 e 5 alla D.G.R. 776/2008, l'allegato 1 "Modello di comunicazione", che è parte integrante alla presente deliberazione, e le prescrizioni in esso contenute;
- E' stabilito che i gestori degli impianti e delle attività nuovi/modificati/trasferiti effettuino, almeno 10 giorni prima, comunicazione alla Provincia e al Comune territorialmente competenti, della data di messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ovvero in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna, modificando quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. n. 165/2010 che fissa in almeno 30 giorni i tempi per la trasmissione alla Provincia di tale comunicazione;
- E' stabilito, infine, che la gestione per detti impianti ed attività, elencate nella Parte I dell'Allegato IV del D. Lgs. n. 152/2006 non soggetti ad autorizzazione, deve essere effettuata nel rispetto dei regolamenti comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria ed ambientale e che il Comune ne verifica l'osservanza.

Anche per la Regione Lazio, come per la Lombardia, è sancito l'obbligo di comunicare all'Autorità competente l'avvio dell'attività (Schema n. 3).

Nel caso in esame, però, il gestore dell'autofficina meccanica deve trasmettere la comunicazione non solo al Comune (come per la Lombardia), ma anche alla Provincia.

3. Campania

In Campania, gli impianti e le attività in deroga, tra cui quella dell'autofficina meccanica, sono soggetti all'obbligo di comunicazione all'Autorità competente?

La risposta al quesito è fornita direttamente - con circolare interpretativa prot. nr. 0102502 del 10.02.2012 – dalla stessa Regione Campania – Area Generale di Coordinamento - Ecologia Tutela dell'Ambiente. C.I.A. Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, che così si è espressa:

<< Per quanto riquarda invece il comma 1 del medesimo articolo 272, si precisa quanto seque:

L'art. 272, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 3 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 128/2010, ha stabilito che gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività in deroga nella parte I dell'Allegato IV alla Parte V (emissioni scarsamente rilevanti), non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il medesimo articolo attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori di tali impianti, in via preventiva, comunichino la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.

Tenuto conto che, allo stato, non è stato predisposto nessun provvedimento di carattere generale per la regolamentazione del comma 1 dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, e ferma restando la

possibilità di esercitare detta facoltà, si ritiene che le attività di cui sopra, non hanno alcun obbligo di presentare la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività >>.

Tale orientamento era stato già precedentemente sostenuto dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 14.02.2011, nr. 5344, con riferimento proprio ad un'attività di autofficina meccanica che si svolgeva in Regione Campania.

Nella fattispecie, era stato contestato il reato di cui all'art. 279, comma 3, in relazione all'art. 272, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, per avere il rappresentante legale della ditta, messo in esercizio l'attività di officina meccanica dalla quale derivavano emissioni in atmosfera, senza aver dato la preventiva comunicazione alla competente Autorità Amministrativa.

Il GUP del Tribunale di Nola, con sentenza emessa il 23.03. 2010 aveva affermato la responsabilità penale del titolare, rilevando:

- a) Che la ditta in esame svolgeva l'attività di riparazione di veicoli, dalla quale derivavano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- b) Che pur non sussistendo l'obbligo dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, comma 1, era comunque necessaria una comunicazione preventiva dell'avvio di attività o di messa in esercizio, comunicazione che nella fattispecie non era stata effettuata, con conseguente sussistenza della contravvenzione di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 3.

La Suprema Corte, per mezzo della su citata sentenza, smentendo la tesi del giudice di merito, ha evidenziato che:

<< Ai fini della norma di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, ultima parte, ed in relazione agli impianti ed alle attività elencate nella parte 1 dell'allegato 4[^] del citato Decreto; impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico - l'Autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra Autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.

Orbene, nella fattispecie in esame - rientrante nella predetta ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, ultima parte, - si rileva che il Gup non ha indicato il provvedimento generale emesso dall'Autorità competente ai fini dell'obbligo - nei confronti dei gestori degli impianti - della comunicazione preventiva di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività >>.

Pertanto, si deve affermare che un'attività di autofficina meccanica – in Regione Campania - poiché non è vincolata né ad un titolo autorizzatorio, né ad un obbligo di comunicazione, non è in alcun modo sanzionata, nell'ambito della disciplina di cui alla parte V del Testo Unico dell'Ambiente, relativa alle emissioni in atmosfera.

*Avocato, C/te Polizia Locale di Caivano

Schema n. 1

ALLEGATO IV Impianti e attività in deroga Parte I

Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1

- 1. Elenco degli impianti e delle attività:
- a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Le seguenti lavorazioni tessili:
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
- 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.
- j) Laboratori fotografici.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- I) Autolavaggi.
- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- n) Macchine per eliografia.
- o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi.
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
- y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Schema n. 2

REGIONE LOMBARDIA CIRCOLARE T1.2012.0015030 DEL 20 LUGLIO 2012 ALLEGATO 4a

Comunicazione 272 comma 1 c		-		atmosfe	erico scars	amente	e rilevante	e, ai sen	si dell'art.
,		e di [*] a							
Oggetto: Comu attività in dero DGR 29/10/200	ga di cui	art. 272, d	-				-		
II/La								sott	coscritto/a
nato/a a								() il
residente	in	 Comune	di					_(),	Via
nella sua	qualità	n ı di	 legale	rappre	sentante	/	titolare	della	a Ditta
Codice fiscale						-	Part	ita	Iva
avente	sed		 legale		in	/ \	Comu	ine	di
CAP	Via					_()			, n.
ed insediament () CAP	to produt Via								n
	via								, n.
Telefono				Telef	ax				E-mail
Nominativo	е	recapito	telef	onico -	del	refer	ente	per	l'istanza
Preso atto delle Consapevole de Consapevole de 28.12.2000 n. 4	elle sanzio elle respo	oni previste	e dal D. Lg enali in ca	s. 152/06	5 e ss.mm. se dichiara	ii.;	i sensi de	ll'art. 76	del D.P.R.
di esercitare l' comma 1 del D relativa alle att	.Lgs 152/	06, di segu	ad inquin ito specif	amento icata, in	scarsame applicazio	ne della	DGR 29/	10/2001	n° 7/6631

DICHIARA

...

di non utilizzare sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68;

DICHIARA ALTRESI'

Di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati contenuti nella presente comunicazione saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi. Distinti saluti

(Timbro della ditta e firma)

Schema n. 3

DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2012, N. 264 ALLEGATO 1 MODELLO DI COMUNICAZIONE All'Amministrazione Provinciale di Al Sindaco del Comune di..... DICHIARAZIONE ATTIVITA' IN DEROGA OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., Parte V, Allegato IV Parte I "Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1". Ш sottoscritto.....nato a..... il......via/piazza......n....n...n...nella sua qualità di legale rappresentante titolare della società e/o ditta....., con impianto e/o attività sita in......via/piazza......n.....n....cap.....tel...... C.F......P.IVA..... Preso atto delle limitazioni imposte dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; Consapevole delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; **DICHIARA** Che la propria attività di..... rientra tra le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'articolo 272, comma 1, alla lettera....... della Parte I, dell'Allegato IV, alla parte quinta, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; Che nella propria attività non si utilizzano le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45,R46,R49,R60,R61; Che (se presenti): 1. il quantitativo delle materie prime ed ausiliare utilizzate sono: (kg/giorno); 2. la potenza termica e/o elettrica degli impianti termici o di generazione di energia connessi all'attività produttiva è (KW); 3. la tipologia del combustibile utilizzato è 4. l'altezza del camino dal piano campagna è(m) 5. l'utilizzo del generatore COMUNICA Che il proprio impianto è stato/verrà messo in esercizio in data.....; oppure Che la propria attività è stata /verrà avviata in data; In caso di dispositivi mobili Tipologia di dispositivo mobile..... Localizzazione...... Data di inizio della campagna di utilizzo..... (se utilizzato all'interno di uno stabilimento fornire le seguenti informazioni) Denominazione dello stabilimento..... Gestore......autorizzazione n.del..... per l'attività di

Dichiara

Che la gestione dell'impianto e/o dell'attività sarà effettuata nel rispetto delle norme igienicosanitarie ed ambientali e dei regolamenti comunali, in modo tale che le emissioni in atmosfera, acustiche ed odorifere prodotte non rechino nocumento e disturbo alle vicine abitazioni o attività.

Dichiara, inoltre che, al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono rispettate le norme e le disposizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Prescrizioni

Il gestore dell'impianto e/o attività dovrà tenere presso l'azienda un apposito registro dove devono essere annotati i quantitativi giornalieri delle materie prime utilizzate e delle produzioni effettuate, fatta eccezione per l'attività per le quali altre specifiche disposizioni normative e regolamentari prevedono tali annotazioni.

I gestori degli impianti di allevamento zootecnico di cui alle lettere z) e aa) dovranno rispettare quanto prescritto dalla disciplina regionale prevista dall'articolo 112, parte III, del d.lgs. 152/2006 in relazione allo stoccaggio, al trasporto e allo spandimento dei reflui zootecnici.

Inoltre, dovranno adottare tutte le misure necessarie al contenimento delle emissioni polverose e odorifere attraverso: la frequente rimozione della pollina e delle deiezioni solide e liquide degli animali e pulizia del pavimento, l'asportazione dell'intera lettiera, se presente, con cadenza periodica in tempi consoni al rispetto delle norme igienico-sanitarie, la realizzazione di recinzioni arboree frangivento; la stabulazione ed il ricovero degli animali deve essere effettuato in locali idonei perché siano rispettate volumetrie minime consigliate dalle norme europee ed evitata la ventilazione forzata e/o di condizionamento per l'ottenimento della temperatura necessaria alla vivibilità degli animali.

Data ,	//	
--------	----	---------

IL LEGALE RAPPRESENTANTE